



FREUNDE DER VERFASSUNG  
AMIS DE LA CONSTITUTION  
AMICI DELLA COSTITUZIONE  
AMITGS DALLA COSTITUZIUN

Bozza degli statuti 2:

## **Modello dell'assemblea generale**

### Struttura:

1. Nome e sede legale
2. Oggetto e finalità
3. Risorse
4. Adesione
5. Cessazione dell'adesione
6. Organi
7. Assemblea generale
8. Comitato esecutivo
9. Gruppi regionali
10. Sezioni
11. Consiglio consultivo
12. Segretariato
13. Organo di revisione
14. Responsabilità
15. Scioglimento dell'associazione
16. Entrata in vigore

### **1. Nome e sede legale<sup>1</sup>**

1.1 Con il nome «Amiche e amici della costituzione» si costituisce un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg.

1.2 I nomi abbreviati dell'associazione sono «Amici della costituzione» oppure «AdC».

1.3 Sede dell'associazione è Berna.

### **2. Oggetto e finalità**

2.1 L'associazione ha come obiettivo il rafforzamento dello stato di diritto e dei diritti fondamentali. Essa punta a consolidare la posizione del sovrano nella costituzione e nel diritto della Confederazione Svizzera, dei suoi cantoni e dei suoi comuni. Inoltre, si adopera per garantire l'indipendenza, la proporzionalità, la trasparenza e la pubblicità dell'operato di autorità e istituzioni statali.

2.2 Le sue attività seguono il preambolo della costituzione federale e la carta dell'associazione.

---

<sup>1</sup> L'uso del genere maschile nel presente testo è sempre da considerarsi inclusivo della forma femminile.

2.3 L'associazione è di pubblica utilità e indipendente nell'ambito di qualsiasi rapporto. Non rappresenta alcun interesse specifico, non persegue alcun obiettivo commerciale e non ha scopi di lucro.

2.4 Di norma, gli organi operano a titolo volontario. Le spese e i compensi per i servizi sono definiti in un regolamento.

### **3. Risorse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- Quote associative
- Donazioni e contributi di qualsiasi tipo
- Proventi da eventi, vendite e servizi propri.

Le risorse servono esclusivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione.

### **4. Adesione**

4.1 Tutte le persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'associazione possono diventarne membri.

4.2 Laddove possibile, ogni membro appartiene a una sezione e a un gruppo regionale contemporaneamente.

4.3 È possibile richiedere l'adesione presentando domanda sul sito web dell'associazione o tramite modulo di iscrizione. I direttori regionali e il comitato decideranno se accogliere o meno ogni nuovo membro. L'adesione viene suggellata con il versamento della quota associativa.

### **5. Cessazione dell'adesione**

5.1 L'adesione termina

- per le persone fisiche, in caso di dimissione, espulsione o morte oppure di mancato pagamento della quota associativa dopo due solleciti.
- per le persone giuridiche, in caso di dimissione, espulsione o scioglimento oppure di mancato pagamento della quota associativa dopo due ammonimenti.

5.2 L'uscita dall'associazione è consentita in qualsiasi momento dietro presentazione della relativa comunicazione scritta per posta o e-mail e ha effetto immediato dopo la conferma del segretariato. Non sussiste alcun diritto a un rimborso pro rata della quota associativa già versata.

5.3 Il comitato può decidere di espellere un membro dall'associazione con voto di maggioranza in qualsiasi momento e senza dover addurre motivi.

### **6. Organi**

6.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato esecutivo
- c) l'organo di revisione

- d) il segretariato
- e) i gruppi regionali
- f) le sezioni

6.2 In linea di principio, l'accorpamento delle cariche è consentita. Costituiscono un'eccezione l'organo di revisione, il quale è indipendente, e il segretariato, il cui direttore non può fare parte del comitato esecutivo.

## **7. Assemblea generale**

7.1 L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

7.2 L'assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo semestre. Di norma, è un evento da tenersi in presenza.

7.3 Il comitato esecutivo rende nota la data dell'assemblea generale ordinaria con otto settimane di preavviso.

7.4 I membri hanno facoltà di richiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno mediante relativa domanda scritta, firmata da almeno 20 membri e presentata entro sei settimane dall'assemblea generale ordinaria.

7.5 Il comitato esecutivo definisce gli ordini del giorno e invita i membri al più tardi quattro settimane prima dell'evento.

7.6 Il comitato esecutivo può convocare un'assemblea generale straordinaria indicandone il motivo. Tale diritto spetta anche a un quinto dei membri oppure un terzo dei direttori dei gruppi regionali dietro mandato dei relativi membri. L'assemblea deve avere luogo entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

7.7 L'assemblea generale ha le seguenti responsabilità:

- a) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- b) Approvazione della relazione annuale del comitato esecutivo
- c) Approvazione della relazione dei revisori e del bilancio annuale
- d) Discarico del comitato esecutivo e dell'organo di revisione
- e) Elezione del comitato esecutivo

In questo contesto è necessario che le regioni linguistiche e del Paese siano rappresentate il più possibile.

- f) Elezione dell'organo di revisione
- g) Definizione delle quote associative
- h) Definizione del budget annuale
- i) Decisione sull'avvio di iniziative popolari
- j) Decisione sul regolamento elettorale e di voto
- k) Decisione sugli emendamenti alla carta dell'associazione con maggioranza semplice
- l) Decisioni sulle mozioni presentate dai membri

7.8 Sono autorizzati a votare i membri dell'associazione presenti e del comitato esecutivo. Le delibere dell'assemblea generale sono valide a prescindere dal numero di

presenti aventi diritto di voto. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice. I dettagli sono disciplinati dal regolamento elettorale e di voto.

7.9 Gli emendamenti agli statuti richiedono l'approvazione di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

7.10 In situazioni particolari, ad esempio in caso di urgenza temporale o restrizioni disposte dalle autorità, il comitato esecutivo ha la facoltà di indire un'assemblea o una votazione nelle seguenti forme:

a) Assemblea tramite canali elettronici. In questo caso è necessario assicurare la conduzione in via elettronica di una discussione e di un processo elettorale e di votazione comunicato in precedenza. La discussione può avere luogo tramite e-mail anche prima dell'assemblea virtuale.

b) Votazione per iscritto o tramite canali elettronici

## **8. Comitato esecutivo**

### 8.1 Composizione

Il comitato esecutivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque e undici. Il comitato esecutivo si costituisce in autonomia. La rielezione è consentita.

### 8.2 Competenze

Il comitato esecutivo dispone di tutte le competenze non trasferite a un altro organo per legge o ai sensi dei presenti statuti.

Il comitato esecutivo può decidere di indire un referendum.

Il comitato esecutivo può emettere e adeguare i regolamenti, fatto salvo il regolamento elettorale e di voto. I regolamenti vengono redatti in collaborazione con i soggetti interessati. I regolamenti non devono essere in contraddizione con gli statuti.

I diritti di un membro del comitato esecutivo possono venire sospesi in caso di votazione unanime degli altri membri fino alla successiva assemblea dei delegati.

### 8.3 Attività

Il comitato esecutivo gestisce le operazioni in corso, rappresenta l'associazione all'esterno e attua gli obiettivi dell'associazione.

Il comitato esecutivo attua le decisioni dell'assemblea generale.

Il comitato esecutivo dirige i progetti nazionali e può attingere a gruppi di lavoro.

### 8.4 Organizzazione

Il comitato esecutivo si riunisce con la frequenza imposta dalle operazioni. Ogni membro del comitato può convocare una riunione entro 14 giorni dietro presentazione dei motivi, purché la maggioranza del comitato sia d'accordo.

Le delibere relative a questioni urgenti possono essere approvate tramite lettera circolare o con mezzi elettronici adeguati.

Nell'evenienza di una parità di voti, a deliberare sarà la copresidenza.

In linea di principio, il comitato esecutivo opera su base volontaria. Il comitato esecutivo può compensare i relativi membri per progetti operativi. Il comitato esecutivo ha il diritto al rimborso delle spese effettive.

Il comitato esecutivo può rappresentare l'associazione dietro firma di almeno due membri del comitato.

L'attività del comitato esecutivo è subordinata al principio di riservatezza.

Il comitato esecutivo emette le disposizioni vincolanti per proteggere i dati personali.

## **9. Gruppi regionali**

9.1 I gruppi regionali sono organi dell'associazione deputati allo svolgimento delle sue attività nazionali. Le questioni gestite dai gruppi regionali vengono inoltrate al membro del comitato esecutivo competente.

9.2 Nel caso della fondazione di un nuovo gruppo regionale, il rispettivo direttore regionale verrà proposto dal comitato e deve essere confermato entro un mese dal gruppo. Nei gruppi regionali esistenti, il cambio del direttore è responsabilità dei relativi membri e richiede la consultazione del comitato esecutivo.

9.3 I dettagli di mansioni e diritti dei direttori dei gruppi regionali sono stabiliti da un regolamento che prevede una dichiarazione di riservatezza per garantire la protezione dei dati. La sottoscrizione di tale dichiarazione di riservatezza è obbligatoria.

## **10. Sezioni**

10.1 Il comitato esecutivo può formare delle sezioni per un ambito da esso definito. La formazione di una sezione avviene su richiesta dei gruppi regionali e in collaborazione con il comitato esecutivo.

10.2 Le sezioni si occupano di compiti amministrativi e di coordinamento.

## **11. Consiglio consultivo**

11.1 I consigli consultivi vengono designati e sciolti dal comitato esecutivo. Supportano il comitato esecutivo nell'ambito di competenza pertinente. Possono prendere parte alle riunioni del comitato e sono soggetti al principio di riservatezza.

11.2 I consigli consultivi possono guidare progetti e gruppi di lavoro e parteciparvi. Hanno diritto a un rimborso spese.

## **12. Organo di revisione**

12.1 L'assemblea generale elegge due revisori dei conti oppure un organo di revisione esterno il cui compito è controllare la contabilità, fare rapporto all'assemblea generale e presentare istanze.

12.2 L'anno fiscale è l'anno civile.

## **13. Segretariato**

13.1 Il segretariato svolge i compiti assegnatigli dal comitato esecutivo.

13.2 I collaboratori del segretariato vengono remunerati per il proprio lavoro.

13.3 Il segretariato viene gestito da un direttore designato dal comitato esecutivo. Il direttore del segretariato partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con funzione consultiva, rappresenta le operazioni assegnategli e può presentare istanze.

#### **14. Responsabilità**

L'associazione «Amici della Costituzione» risponde delle proprie passività solo nella misura del proprio patrimonio, con l'esclusione di una qualsiasi responsabilità personale dei membri, dei delegati e del comitato esecutivo che vada oltre la quota associativa dovuta.

#### **15. Scioglimento dell'associazione**

15.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato durante un'assemblea generale ordinaria o straordinaria con una maggioranza di tre quarti delle persone aventi diritto di voto presenti.

15.2 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione verrà trasferito a un istituto di pubblica utilità che persegue uno scopo uguale o simile a quello dell'associazione. La decisione dell'assemblea dei delegati in merito sarà presa a maggioranza semplice.

#### **16. Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell'assemblea generale del 25 giugno 2022 ed entrerà in vigore immediatamente dopo l'approvazione della presente risoluzione.

Bozza dello statuto come da delibera del comitato del 12 maggio 2022 all'attenzione dell'assemblea generale del 25 giugno 2022.